

**Sidra S.p.A**

**LAVORI: Manutenzione straordinaria di un tratto di collettore fognario in attraversamento a viale Rosano- CIG: 9058331337**

**IMPRESA: M.E.GAS. S.r.l. società unipersonale, con sede in Bronte (CT), Contrada Cesara SN, P.IVA 04524650878**

**CONTRATTO: Stipulato in data 03/05/2022, registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3**

**IMPORTO DI CONTRATTO: € 129.546,32 di cui € 20.029,65 quali oneri sicurezza**

**ATTO AGGIUNTIVO**

***(art. 22 comma 4 del D.M. 7 marzo 2018 n.49)***

Con la seguente scrittura valevole a tutti gli effetti di legge

TRA

La Sidra Spa, con sede in Catania, via Vagliasindi n.53 partita IVA 03291390874, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, Prof.

Fabio Fatuzzo, d'ora innanzi semplicemente "Sidra", da una parte;

E

La Ditta M.E.GAS. SRL società unipersonale, con sede in Bronte (CT), Contrada Cesara SN, P.IVA 04524650878, in persona del legale rappresentante Mario Belfiore, C.F. BLFMRA90T17B202E, d'ora innanzi denominata "M.E.GAS. SRL società unipersonale"

PREMESSO che:

– A seguito di procedura di gara, giusto verbale prot. n. 11291/22 del 04/03/2022, il RUP ha trasmesso, al CdA Sidra Spa, la proposta di aggiudicazione alla ditta "M.E.GAS. SRL società unipersonale" che ha pre-

sentato offerta con un ribasso pari a 34,80 % sull'importo a base d'asta pari a € 167.970,35 oltre oneri sicurezza pari ad € 20.029,65 e Iva come per legge;

– A seguito della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 20/04/2022, con prot. n. 17619/22,

– Il contratto tra la Sidra S.p.a e l'Impresa appaltatrice è stato stipulato in data 03/05/2022 e registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3;

– L'importo di contratto è pari ad € 129.546,32 al netto del ribasso d'asta del 34,80%, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.029,65;

– In data 09.06.2022 sono stati consegnati i lavori da eseguirsi in 90 giorni naturali e consecutivi;

– In data 30.11.2022 la Megas S.r.l. notificava a Sidra S.p.A. atto di citazione, con il quale denunciava la sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni contrattuali dell'appaltatore, con conseguente domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1467 c.c. ovvero, in subordine, di revisione dei prezzi.

CONSIDERATO che:

– occorre disporre una modifica al quadro economico di progetto a seguito della bonaria definizione della controversia insorta mediante equa modifica delle condizioni del contratto ex c. 3 art. 1467 cc che è avvenuta con la sottoscrizione tra le parti di un atto transattivo prot. generale Sidra n.5976 del 13/02/2023 (che si allega al presente documento per farne parte integrante) notificata al direttore dei lavori con pec del 20/02/2023,

atto in forza del quale è stato pattuito *“in favore dell'appaltatore un corrispettivo ulteriore di € 30.000,00 (euro trentamila/00) rispetto all'importo di contratto di € 129.546,32, così per un nuovo importo contrattuale complessivo pari ad € 159.546,32.”*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra Sidra da una parte e il sig. Mario Belfiore, legale rappresentante dell'Impresa M.E.GAS. SRL appaltatrice dei lavori dall'altra, si conviene quanto segue.

#### **Art. 1**

L'Appaltatore assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva redatta in data 13/03/2023 ed approvata dal CdA in data 20/03/2023 punto 6).

Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto stipulato in data 03/05/2022, registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3.

#### **Art. 2**

L'importo di contratto per effetto dell'atto transattivo prot. generale Sidra n.5976 del 13/02/2023 ammonta a complessive € 159.546,32 così determinato: € 109.516,67 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,80%, € 20.029,65 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) e € 30.000,00 quale ulteriore corrispettivo (convenzionalmente denominato NPP01, ai fini dell'inserimento nella contabilità dei lavori) derivato dall'accordo transattivo sopra citato (non soggetti a ribasso d'asta).

**NPP01:** Ulteriore corrispettivo di € 30.000,00 non soggetto a ribasso di cui alla transazione prot. generale 5976 del 13/02/2023 "Modifica delle condizioni del contratto di appalto del 03/05/2022 registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3" stipulata tra l'impresa appaltatrice M.E.GAS S.r.l. unipersonale

e la Stazione Appaltante Sidra S.p.a.

A corpo

€ 30.000,00

Ai sensi dell'art.2 dell'atto transattivo prot. generale Sidra n.5976 del 13/02/2023 *“la corresponsione del superiore corrispettivo ulteriore maturerà in favore della Impresa appaltatrice progressivamente in fase di esecuzione dell'appalto e la relativa liquidazione sarà effettuata da Sidra S.p.a. per stati di avanzamento, in proporzione alla quota di lavori di volta in volta eseguita rispetto all'importo del contratto come inizialmente pattuito”.*

Ai sensi dell'art.3 del suddetto atto transattivo è prevista la novazione dei tempi contrattuali per cui i lavori avranno concreto inizio in data 28/02/2023 e dovranno essere ultimati entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e la scadenza contrattuale rimane fissata per il 29/05/2023.


Al presente viene allegato per costituirne parte integrante l'atto transattivo sottoscritto dalle parti prot.5976 del 13/02/2023 *“Modifica delle condizioni del contratto di appalto del 03/05/2022 registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3”*, avente anche finalità di verbale di concordamento nuovo prezzo.

L'Impresa appaltatrice dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta e senza sollevare riserva alcuna.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

SIDRA S.p.A. (F.to \_\_\_\_\_ in modalità elettronica)

M.E.GAS. SRL società unipersonale (F.to \_\_\_\_\_ in modalità elettronica)



SCRITTURA PRIVATA

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL 03.05.2022  
REGISTRATO A CATANIA IL 12.05.2022 AL N. 573 SERIE 3

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di febbraio, tra le infrascritte Parti:

- **SIDRA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* prof. Fabio Fatuzzo, con sede in Catania, via Gustavo Vagliasindi, n. 53, C.F.: 03291390874, assistita dall'Avv. Enrico Canzonieri;
- **M.E.GAS S.r.l. Unipersonale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Mario Belfiore, con sede in Bronte (CT), C.da Cerasa sn, C.F.: 04524650878 (di seguito, per brevità, anche Megas S.r.l.), assistita dagli Avv.ti Ignazio Scuderi e Silvio Motta.

**Premesso**

- che a seguito di espletamento, da parte di Sidra S.p.A., di procedura aperta *ex art.* 60 d.lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, per l'affidamento dei lavori di "*Mantenimento straordinaria di un tratto di collettore fognario in attraversamento in Viale Rosano (San Giorgio)*", CIG: 9058331337 pubblicata in data 19.01.2022, la Megas S.r.l. risultava prima classificata in graduatoria, con un ribasso del 34,80% sull'Elenco Prezzi a base di gara;
- che, pertanto, in data 04.03.2022 era disposta, in favore della suddetta ditta, l'aggiudicazione della gara, che a seguito delle verifiche di legge, diveniva efficace in data 20.04.2022;
- che il contratto d'appalto, per € 129.546,32 al netto del ribasso offerto, era stipulato dalle Parti in data 03.05.2022 e i lavori -da eseguirsi in 90 giorni naturali e consecutivi giusta CSA- erano consegnati in data 09.06.2022;
- che, nelle more, con nota del 27.05.2022 ns. prot. 2325, la Megas S.r.l. avanzava richiesta di revisione prezzi;
- con nota del 07.06.2022 prot. 24305, Sidra S.p.A. rigettava la superiore richiesta in ragione dell'inapplicabilità nel caso di specie delle disposizioni normative richiamate dalla Megas S.r.l. e del divieto di revisione prezzi sancito nel CSA;
- che, successivamente, con nota del 14.07.2022 ns. prot. 29171, l'impresa avanzava istanza di rinegoziazione contrattuale a fronte della dedotta eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;
- che in data 19.07.2022, a causa delle lamentate difficoltà di approvvigionamento materiali pervenute da parte dell'impresa ed in particolare della comunicata non disponibilità delle tubazioni in grés prima del mese di settembre, giusta "ordine di acquisto" trasmesso alla D.L. 18/07/2022 (Offerta fornitore n. 20220190 del 05/07/2022, valida fino al 31/07/2022, firmata per accettazione dalla M.E.GAS. in data 06/07/2022, con consegna prevista per il 15/09/2022), il D.L. disponeva la sospensione dei lavori;
- che, a seguito di reiterate interlocuzioni tra le Parti, con nota del 31.08.2022 prot. 34339/22 la Stazione Appaltante rigettava anche l'istanza di rinegoziazione contrattuale, ribadendo le argomentazioni precedentemente già esposte;


- che il RUP disponeva la ripresa dell'esecuzione lavori a far data dal 28.09.2022 (durata sospensione 71 giorni), data in cui veniva redatto apposito verbale, con conseguente fissazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 17.11.2022;
- che in data 20.10.2022, stante la mancanza di concreto inizio dei lavori, il D.L. convocava l'impresa in cantiere per l'avvio dei tracciamenti, attività successivamente differita al 26.10.2022 alla luce di richiesta avanzata dall'impresa per difficoltà operative;
- che, nelle more, con nota del 25.10.2022, Megas S.r.l. avanzava stragiudizialmente "istanza risoluzione appalto o equa modifica condizione di contratto" precisando che, in mancanza, avrebbe proceduto alla risoluzione unilaterale ai sensi dell'art. 1467 C.C., lamentando al contempo un'onerosità sopravvenuta pari ad € 45.450,40;
- che in data 26.10.2022 la Megas S.r.l. non si presentava in cantiere, adducendo quale motivazione l'avvenuto inoltro della "istanza risoluzione appalto o equa modifica condizione di contratto" del giorno precedente;
- che anche la superiore ultima istanza era rigettata da parte della Stazione Appaltante, con nota del 16.11.2022 con la quale si ribadiva: l'inapplicabilità delle disposizioni normative richiamate *ex adverso*; la mancanza dei presupposti per addivenire alla revisione dei prezzi contrattualmente pattuiti richiesta dalla Megas S.r.l. anche in ragione del divieto sancito nel CSA; l'invito all'impresa a provvedere senza ulteriore indugio all'esecuzione di lavori affidati;
- che con Ordine di servizio n° 1 del 24.11.2022 il D.L. ordinava alla ditta appaltatrice l'immediata esecuzione delle opere, rappresentando la già intervenuta scadenza del termine contrattuale per dare ultimati i lavori, fissato per giorno 17.11.2022, e le conseguenti applicazioni della penale per ritardata ultimazione e dell'art. 108 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
- che, da ultimo, in data 30.11.2022 la Megas S.r.l. notificava a Sidra S.p.A. atto di citazione a firma degli Avv. Ignazio Seuderi e Silvio Motta, con il quale denunciava la sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni contrattuali dell'appaltatore, con conseguente domanda di risoluzione del contratto di appalto *ex art. 1467 c.c.* ovvero, in subordine, di revisione dei prezzi;
- che alla superiore notifica faceva seguito la missiva dell'impresa del 30.11.2022, con la quale era comunicata l'impossibilità all'esecuzione dei lavori nonché annunciata l'assenza della ditta al sopralluogo fissato dal D.L. per l'01.12.2022;
- che a seguito della proposizione della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (giudizio iscritto al R.G. 15818/2022 Tribunale Civile di Catania) sono intercorse tra le Parti interlocuzioni volte a valutare la possibilità di prosecuzione del rapporto in essere;
- che è comune intenzione delle parti addivenire alla bonaria definizione della controversia insorta, mediante equa modifica delle condizioni del contratto *ex art. 1467, c. 3 c.c.*

Tutto ciò premesso

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.



ART. 2. EQUA MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI EX ART. 1467, C. 3 C.C.

1. Al solo fine di addivenire al bonario componimento della controversia insorta e senza riconoscimento alcuno delle rispettive ragioni, Sidra S.p.A. e Megas S.r.l. convengono di modificare ex art. 1467, c. 3 c.c., le condizioni del contratto di appalto del 03.05.2022 di cui in premessa, avente ad oggetto i lavori di "Manutenzione straordinaria di un tratto di collettore fognario in attraversamento in Viale Rosano (San Giorgio)", mediante la previsione, in favore dell'appaltatore, di un corrispettivo ulteriore di € 30.000,00 (euro trentamila/00) rispetto a quello già pattuito di € 129.546,32, così per un nuovo importo contrattuale complessivo pari ad € 159.546,32.

2. Le Parti convengono che il diritto alla corresponsione del superiore corrispettivo ulteriore di € 30.000,00 maturerà in favore di Megas S.r.l. progressivamente in fase di esecuzione dell'appalto e la relativa liquidazione sarà effettuata da Sidra S.p.A. per stati di avanzamento, in proporzione alla quota di lavori di volta in volta eseguita rispetto all'importo del contratto come inizialmente pattuito.

ART. 3. TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. A fronte di quanto previsto al superiore art. 2, Megas S.r.l. si impegna ad iniziare concretamente i lavori di cui al contratto in premessa entro e non oltre la data del 28.02.2023, e ad ultimarli entro il tempo contrattuale di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le Parti convengono espressamente che in caso di inadempimento dei superiori obblighi la presente scrittura privata sarà priva di effetti e Sidra S.p.A. avrà pieno diritto di provvedere all'applicazione, in danno dell'appaltatore, delle penali per ritardata ultimazione a far data dal 17.11.2022 nonché all'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 4. VALIDITA' CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONTRATTO

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura privata, rimangono pienamente in vigore tra le Parti tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'affidamento di cui in premessa e nel contratto stipulato tra le parti in data 03.05.2022.

ART. 5. RINUNCE E ABBANDONO DEL GIUDIZIO

1. Fatto salvo quanto previsto dal superiore art. 3, comma 2, con la stipula presente scrittura privata Sidra S.p.A. rinuncia all'applicazione, nei confronti dell'appaltatore, delle penali per ritardata ultimazione dei lavori dal 17.11.2022 alla nuova data di ultimazione dei lavori come determinata ai sensi del superiore art. 3, c. 1.

2. La Megas S.r.l. dichiara che il corrispettivo contrattuale modificato ai sensi della presente scrittura privata è integralmente satisfattivo e remunerativo di ogni e qualsivoglia onere e/o costo da sostenere ai fini della compiuta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e si dichiara pertanto integralmente soddisfatta di qualunque pretesa economica relativa all'appalto di cui in premessa e al giudizio R.G. 15818/2022 del Tribunale Civile di Catania, che sarà dunque abbandonato con conseguente estinzione del medesimo a spese integralmente compensate.

3. Con la stipula della presente scrittura privata Megas S.r.l. rinuncia espressamente e irrevocabilmente, con riferimento all'appalto in questione, alla formulazione -anche tramite riserve- di qualsivoglia ulteriore richiesta

di compensi aggiuntivi (a titolo meramente esemplificativo sotto forma di istanza di revisione prezzi, di compensazione, di rinegoziazione, di equa modifica delle condizioni contrattuali, di contabilizzazione con applicazione di prezzi diversi da quello posto a base di gara ed accettato dall'impresa con la stipula del contratto e del presente atto aggiuntivo) ai sensi di qualsivoglia disposizione di legge.

#### ART. 6. SPESE LEGALI

1. Le spese legali ed ogni altra spesa comunque connessa al presente accordo rimangono a carico di ciascuna delle Parti, le quali, a tal fine, rinunciano sin d'ora e reciprocamente a qualsiasi richiesta e/o rivalsa nei confronti dell'altra.


2. I difensori delle Parti sottoscrivono la presente scrittura privata per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, della legge professionale forense.

#### ART. 7. SOTTOSCRIZIONE

Il presente documento verrà siglato dalle Parti in ogni pagina, sottoscritto in calce e scambiato dai difensori a mezzo pec.

Letto, confermato e sottoscritto.


Catania, 07.02.2023.

  
Sidra S.p.A.

Avv. Enrico Canzonieri



M.E.GAS S.r.l. Unipersonale

  
M.E.GAS S.r.l. società unipersonale  
Amministratore Unico e Legale Rappresentante  
Motto


Avv. Ignazio Spadèri

Avv. Silvio Motta


Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, c. 2, c.c. le Parti di conoscono, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 1 (Premesse), 2 (Equa modifica delle condizioni contrattuali), 3 (Termini di inizio e ultimazione dei lavori), 4 (Validità Capitolato Speciale d'Appalto e Contratto), 5 (Rinunce e abbandono del giudizio), 6 (Spese legali), 7 (Sottoscrizione).

Letto, confermato e sottoscritto.

Catania, 07.02.2023.

Sidra S.p.A.  


M.E.GAS S.r.l. Unipersonale

  
M.E.GAS S.r.l. società unipersonale  
Amministratore Unico e Legale Rappresentante  
Motto